


Attualità

Dall'Ocse nuovo input alla risoluzione delle controversie

7 Marzo 2006

Recentemente l'Organizzazione con sede a Parigi ha reso noto un "discussion draft" relativo all'introduzione di una procedura arbitrale



La proposta ricalca sostanzialmente l'impostazione della Convenzione utilizzata per i conflitti relativi al *transfer pricing* e prevede l'esame del caso da parte di un collegio di tre arbitri che dovranno emettere una decisione vincolante per gli Stati membri entro sei mesi, a meno che questi non risolvano la controversia diversamente in questo arco di tempo.

Il modello di Convenzione Ocse contro la doppia imposizione prevede che in caso di controversie tra due o più Stati membri questi possano ricorrere alla così detta procedura amichevole (*Mutual Agreement Procedure, Map*) disciplinata dall'articolo 25: "quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione".

La proposta dell'Ocse

Recentemente l'Ocse ha reso noto un "discussion draft" relativo all'introduzione di una procedura arbitrale per la risoluzione di controversie presentate alle Autorità competenti e pendenti da oltre due anni ("*Proposals for improving mechanism for the resolution of tax treaty disputes: public discussion draft*", 2 febbraio 2006). La proposta ricalca sostanzialmente l'impostazione della Convenzione arbitrale per la risoluzione delle controversie relative al *transfer pricing* e prevede l'esame del caso da parte di un collegio di tre arbitri che dovranno emettere una decisione

vincolante per gli Stati membri entro sei mesi, a meno che questi non risolvano la controversia diversamente in tale arco di tempo.

La tipologia di controversie

Oggetto della proposta di arbitrato saranno tutte le controversie relative all'applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione ma gli Stati membri potranno a loro discrezione limitare il ricorso alla procedura. La proposta dell'Ocse prevede che entro i tre mesi seguenti al ricevimento della richiesta le Autorità competenti dovranno accordarsi sull'oggetto della controversia (*terms of reference*) che dovrà essere giudicato dal collegio e comunicare la propria decisione al soggetto che ha presentato la richiesta. Nei tre mesi seguenti il ricevimento del "terms of reference" da parte del soggetto interessato ognuna delle Autorità competenti dovrà procedere alla nomina di un arbitro. Un terzo arbitro sarà nominato da un soggetto neutrale alla controversia. Gli arbitri dovranno pronunciare una decisione entro sei mesi, periodo passibile di essere prolungato di ulteriori sei mesi.

I casi di esclusione e la *ratio*

Non potranno mai essere presentate al collegio degli arbitri tutte le controversie già presentate nello Stato di residenza del soggetto interessato secondo la procedura civile o amministrativa nonché tutte quelle controversie per le quali è già stata pronunciata la sentenza. La *ratio* si rinviene nella necessità di evitare che il soggetto interessato dia avvio alla procedura solo perché in disaccordo con la decisione raggiunta dalle Autorità competenti.

Il testo della proposta

Il meeting relativo alla discussione della proposta è previsto per il 13 marzo a Tokyo e il testo (in lingua originale) da aggiungere all'articolo 25 come § 5 sarebbe il seguente: "*Where, under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a contracting State and the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other contracting State, any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if any person directly affected by the case is still entitled, under the domestic law of either State, to have courts or administrative tribunals of the State decide the same issues or if a decision on the same issues has already been rendered by such a court or administrative tribunal. The arbitration decision shall be binding on both contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the States. The competent authorities of the contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph*".

Le conclusioni

Il draft dell'Ocse si conclude con il rinnovato impegno per la realizzazione del cd. *Manual on Effective Mutual Agreement Procedure (Memap)*, il cui progetto era stato lanciato con il draft Report "*Improving process for resolving international tax disputes*", del 27 luglio 2004. Il Memap, accessibile al pubblico attraverso il sito dell'Ocse (<http://www.oecd.org>), dovrebbe presentare diversi casi connessi al ricorso all'Autorità competente in caso di controversie e individuare delle "best practices". Una prima versione del Memap sarà disponibile il 13 marzo o in data successiva al *meeting* di Tokyo.

di

Diletta Fuxa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/dallocse-nuovo-input-alla-risoluzione-delle-controversie>